



Sommario

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 14

Inserimento del Comune di Viano nei territori delle zone matildiche ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44 (Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna)

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 15

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'Associazione donne del Mediterraneo, rete del sud est europeo (Women of Mediterranean, South East and East European Network – WOMEN)

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 14

INSERIMENTO DEL COMUNE DI VIANO NEI TERRITORI DELLE ZONE MATILDICHE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1989, N. 44 (PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MATILDICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA)

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:*

Art. 1

*Inserimento del Comune di Viano
nei territori delle zone matildiche*

1. Il territorio del Comune di Viano è considerato località matildica ai fini e per gli effetti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44 (Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2004

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Gian Luca Rivi, presentato in data 30 luglio 2002; oggetto consiliare n. 3239 (VII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 192 in data 5 agosto 2002;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni I

"Bilancio, Programmazione, Affari generali", II "Attività produttive" e III "Territorio Ambiente Trasporti".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2004 del 6 luglio 2004, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gian Luca Rivi;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2004, atto n. 138/2004.
-

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

- 1) La legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44 concerne **Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna**.
-

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 15

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DONNE DEL MEDITERRANEO, RETE DEL SUD EST EUROPEO (WOMEN OF MEDITERRANEAN, SOUTH EAST AND EAST EUROPEAN NETWORK – WOMEN)

*IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, secondo i principi di solidarietà, pari dignità giuridica, economica e sociale della donna stabiliti dallo Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione donne del Mediterraneo, rete del sud est europeo (Women of Mediterranean, South East and East European Network – WOMEN) d'ora in avanti denominata associazione.

2. L'associazione, attraverso la creazione di una rete di cooperazione e di comune iniziativa tra donne rappresentanti di istituzioni ed enti locali, associazioni femminili ed organizzazioni non governative, università e centri di ricerca, attivi nell'area mediterranea, balcanica ed est europea, persegue le finalità di:

- a) favorire la comunicazione e lo scambio fra le diverse culture;
- b) diffondere i principi di pari opportunità fra uomini e donne e di valorizzazione delle culture di genere;
- c) promuovere un più ampio accesso delle donne a ruoli di responsabilità e di governo valorizzandone professionalità e competenze;
- d) promuovere l'adozione di politiche di governo che favoriscano l'occupazione femminile, la tutela della salute, la conciliazione tra lavoro e vita familiare, il contrasto di ogni tipo di violenza e sfruttamento contro le donne e l'accoglienza delle vittime di tali fenomeni.

Art. 2

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
- b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, enti locali, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, le cui finalità siano compatibili con quelle indicate all'articolo 1, comma 2.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'associazione.

3. Il Presidente della Regione o una sua delegata, da individuarsi tra consiglieri regionali o componenti della Giunta regionale, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 3

Quota associativa

1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.

2. L'associazione presenta alla Regione i programmi delle iniziative e delle attività. Presenta, altresì, una relazione annuale che attesta la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La relazione è trasmessa alla competente commissione consiliare e alla Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna di cui alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 (Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna).

Art. 4

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale associativa prevista dall'articolo 3, comma 1 la Regione fa fronte con le disponibilità del capitolo ordinario nella specifica unità previsionale di base (UPB 1.2.3.23820 Contributi ad Enti ed istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione) relativa alla parte spesa del bilancio regionale nell'ambito dello stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2004

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa delle consigliere Silvia Bartolini, Lia Amato, Luisa Babini, Daniela Guerra e Anna Majani, presentato in data 23 marzo 2004; oggetto consiliare n. 5463 (VII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 289 in data 30 marzo 2004;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo, Cultura,

Scuola, Formazione" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2004 del 14 luglio 2004, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della consigliera Silvia Bartolini;

- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2004, atto n. 139/2004.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 3

Comma 2

1) La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 concerne *Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna.*

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41 per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe Stampato su carta riciclata al cento per cento